

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione ad iniziativa del Sindaco;

Visto l'art. 14 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26.4.1983, n. 131, il quale stabilisce che i Comuni prima di deliberare il bilancio, debbono annualmente verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive, ecc. ai sensi della legge 18.4.1962 n. 167, della legge 20.10.1971, n. 865 e 5.8.1987, n. 547 che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e debbono altresì determinare il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

Visto l'originario Piano di Insediamenti Produttivi;

Vista la delibera della Giunta Regionale Lazio n. 638 del 9.2.1988 che autorizza ai sensi dell'art. 27 della predetta L. 865/1971 e della L.R. 5.2.1975, n. 23 l'ampliamento del P.I.P. in zona limitrofa a quella originaria e vista la delibera di G.M.n.430 del 13.11.89, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di Rieti nella seduta del 18.12.1989, Verb.n.253, ratificata dal C.C. con atto n. 151 del 25.11.1989, esecutivo, con la quale si è proceduto all'ampliamento del predetto Piano di Insediamenti Produttivi definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 4.10.1993 e successive varianti;

Dato atto che del Piano sono ancora disponibili vari lotti;

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 230 e 231 del 30.12.1985 entrambe rese esecutive dal Co.Re.Co. di Rieti nella seduta dell'11.2.1986, Verb.n.29 con le quali si procedeva rispettivamente all'approvazione delle modalità di assegnazione delle aree del PIP in diritto di proprietà ed in diritto di superficie ed all'approvazione degli schemi di atto d'obbligo da sottoscrivere dagli operatori;

Ritenuto di dover determinare i costi unitari di cessione delle aree in proprietà o in diritto di superficie per l'anno 2019;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 04.09.2015, con la quale si decideva di determinare per l'anno 2015 il prezzo unitario di cessione delle aree del predetto Piano, senza alcuna differenza tra cessione in proprietà e in diritto di superficie come segue:

a) - Componente del prezzo unitario di cessione ragguagliata al costo di acquisizione è pari all'indennità di esproprio da corrispondere ai singoli proprietari occupati e da espropriare come sarà determinata secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazioni (aggiunzioni, occupazioni, stime e UTE) oltre IVA di legge, se dovuta.

b) - Componente del prezzo di cessione ragguagliato alle spese generali del Comune per la gestione del PIP ed agli oneri specifici sostenuti dal Comune per opere di urbanizzazione a suo carico (diverse da quelle finanziate dalla regione) è stabilito in forma forfettaria in E.1,55 al mq. oltre IVA di legge.

Visto l'art.3 comma 64 della legge 23.12.1996, n.662 come sostituito dell'art.11, 1^ comma, della legge 12.12.2002, n.273;

Dato atto che la regolamentazione comunale ha sempre previsto per le cessioni in diritto di superficie nelle aree destinate ed insediamenti produttivi lo stesso prezzo praticato per quelle cedute in diritto di proprietà ;

Dato, altresì, atto che ai sensi della richiamata disposizione legislativa, la proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni dopo l'acquisto e che successivamente trovano applicazione le disposizioni nel regolamento comunale;

Ritenuto conveniente (nell'interesse della collettività di vedere incrementati gli insediamenti produttivi nelle aree ancora disponibili all'interno del comprensorio P.I.P.) determinare il prezzo di cessione delle aree del P.I.P. secondo i criteri applicati nel 2011 e facenti riferimento ai costi effettivamente sostenuti dal Comune per l'approntamento dei lotti assegnati agli operatori economici richiedenti;

Visto l'art.172 del T.U.E.L. approvato con il Decreto Legislativo 18.8.2000,n. 267;

Dato atto che il Comune di Borgo Velino non ha ancora adottato il Piano per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla legge 14.4.1962,n. 167 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22.10.1971,n. 865 per cui non é possibile determinare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da cedere nell'anno 2019 né il prezzo relativo alla cessione;

Visto l'art. 5 bis del D.L. 11.7.1992,n.333 convertito nella legge 8.8.1992,n.359;

Visto l'art. 42, 2 comma, lett. b)- ed l)- del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E L I B E R A

Per le motivazioni addotte nella delibera di C.C.n. 17/2015 richiamata in premessa di fissare per l'anno 2019 il prezzo unitario di cessione delle aree del P.I.P. - sia in diritto di proprietà che di concessione del diritto di superficie - come segue:

a) - componente del prezzo unitario di cessione ragguagliata al costo di acquisizione é pari all'indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari occupati e da espropriare, come sarà determinata secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità oltre IVA di legge, se dovuta;

b) - componente del prezzo di cessione ragguagliato alle spese generali del Comune per la gestione del P.I.P. e agli oneri specifici sostenuti dal Comune per opere di urbanizzazione a suo carico (diverse da quelle finanziate dalla Regione) é stabilito in forma forfettaria in E. 1,55 al mq.oltre IVA di legge;

Le predette somme troveranno applicazione per le assegnazioni formalizzate con atto deliberativo dall' 01-01-2019.

Di dare atto che questo Comune non avendo ancora adottato il Piano di Zona per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.18-04-1962, n.167, e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 22-10-1981, n.865, non é in grado di determinare la quantità e la qualità delle aree dei fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie né il relativo prezzo di cessione.

Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n. 167.

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dall'istruttore Direttivo Arch. Aldo Langone responsabile del servizio;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio di ragioneria De Santis Anna;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO
UFFICIO TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 12-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LANGONE ALDO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 20-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSENZI D.SSA RINA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-03-19

[] E' stata comunicata, con lettera n. 1282 in data 27-03-19 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

Li, 27-03-19

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonelli Antonella

=====

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSENZI D.SSA RINA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to